



## REGOLAMENTO DI ORMEGGIO

**Art.1)** I Signori soci per ottenere un posto barca in banchina devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione del C.N.S..

Il Consiglio di Amministrazione, dopo l'accettazione provvederà a inserire tale richiesta in una lista d'attesa.

Tale lista ha due chiusure annuali per l'assegnazione dei posti barca, la 1° il 28 febbraio e la 2° il 30 settembre di ogni anno.

All'interno della lista hanno precedenza i soci in base all'anzianità di appartenenza al sodalizio.

**Art. 2)** Per i nuovi ormeggi, a partire da gennaio 2003 è dovuto il versamento una-tantum di una "quota d'ingresso" aggiuntiva, pari alla quota annuale d'ormeggio, con dimensioni minime (8 X 3).

Per le imbarcazioni fino a 8,99 mt è sufficiente un solo socio richiedente; per imbarcazioni fino a 12,99 mt sono necessari due soci richiedenti; per imbarcazioni da 13,00 mt ed oltre sono necessari tre soci richiedenti.

**Art. 3)** Il socio fruitore di un posto barca rinunciando all'ormeggio per più di cinque anni perde la continuità e dovrà quindi pagare la quota d'ingresso come per un nuovo ormeggio.

**Art. 4)** Il diritto all'esenzione vale per un solo socio della stessa barca. (Es. se ci sono due soci su una barca che decidono di dividersi e viene acquistata una nuova barca, sull'ormeggio della stessa si dovrà pagare la quota d'ingresso.).

**Art. 5)** Il pagamento della quota d'ormeggio si deve effettuare entro il 28 febbraio di ogni anno, fermo restando il fatto che l'ormeggio è annuale cioè dal 01 gennaio al 31 dicembre.

**Art. 6)** Il socio fruitore di un posto barca, richiedendo l'ormeggio per una seconda imbarcazione non deve pagare su di essa la quota ingresso ormeggio.

**Art. 7)** I soci che usufruiscono dell'ormeggio devono comunicare alla segreteria tempestivamente e in maniera scritta qualsiasi variazione di grandezza e l'eventuale vendita. I soci che non comunicano per iscritto tali variazioni perdono il diritto al posto barca e in caso di vendita si vedranno addebitare il canone annuale d'ormeggio.

**Art. 8)** I proprietari sono responsabili delle proprie imbarcazioni all'ormeggio, inoltre delle cime, molle, parabordi, pompe di sentina; le passerelle debbono essere assicurate con cima all'imbarcazione o alla banchina, etc. Per le imbarcazioni ritenute carenti il C.N.S. avviserà telefonicamente i proprietari, se non sarà possibile rintracciarli, o se una volta contattati trascorsi dieci giorni le imbarcazioni non saranno state messe in regola, lo stesso C.N.S. provvederà d'ufficio, e ai proprietari sarà addebitata la relativa spesa.

**Art. 9)** Le imbarcazioni non soggette a immatricolazione debbono essere provviste di nominativo non generico che le renda identificabili e presentare in segreteria il tagliando assicurativo.

**Art. 10)** Il C.N.S. si riserva l'insindacabile facoltà di assegnare e spostare i posti d'ormeggio secondo le esigenze comuni (Circolo-Socio).

**Art. 11)** In prossimità dei pontili le imbarcazioni in entrata o in uscita debbono mantenere una velocità di circa 2 nodi.

**Art. 12)** Il posto barca non è cedibile. Il socio che vende la barca perde i ratei della quota d'ormeggio.

**Art. 13)** Sui pontili sono vietati lavori di manutenzione o ristrutturazione alle imbarcazioni tali da arrecare disturbo o danno.

**Art. 14)** Il C.N.S. non risponde per il furto né per i danni causati da avverse condizioni atmosferiche.

**Art. 15)** In porto è vietato usare w.c. marini, gettare in mare rifiuti, pulire le sentine.

**Art. 16)** Le prove dei motori, che devono essere ridotte al tempo indispensabile, possono essere effettuate dalle ore 08:00 alle 9:00 e dalle 15:00 alle 16:00 salvo casi di comprovata urgente necessità.

**Art. 17)** L'erogazione della F.M. alle imbarcazioni prive del personale a bordo deve essere sospesa durante il seguente orario: mesi estivi 22:00 – 07:00 mesi invernali 18:00 – 08:00.

**Art. 18)** E' vietato lasciare sui pontili reti, canotti barche di servizio od altro.

**Art. 19)** E' vietato l'uso delle imbarcazioni di servizio senza la presenza del personale di custodia.

**Art. 20)** E' vietato il transito e il parcheggio sui moli di ormeggio di auto, cicli e motocicli salvo casi particolari di carico e scarico.

**Art. 21)** Pena il rifiuto dell'ormeggio i responsabili delle barche in transito sono tenuti a consegnare i documenti dell'imbarcazione o natante, che verranno riconsegnati al momento del pagamento della relativa quota d'ormeggio.

**Art. 22)** Il personale di custodia al pontile è a disposizione dei soci per svolgere nel modo più sollecito le mansioni ad esso attribuite.

**Art. 23)** Verso i soci che contravvengono a tali disposizioni verranno intrapresi provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di Amministrazione del C.N.S..

Approvato dal C.D. il 31/12/2006